



Aree protette
Alpi Marittime

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 38

del 11 febbraio 2019

- con impegno di spesa
- senza impegno di spesa

Oggetto:

SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA

Affidamento incarico servizio fornitura buoni pasto per il personale dipendente per il mese gennaio 2019.

Percipiente: Edenred Italia srl

CIG: Z12271AC44

IL DIRETTORE F.F.

- Visto l'articolo 12, comma 1, lettera d) della Legge Regionale 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" come modificato dalla Legge Regionale 19/2015, che istituisce l'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime;
- Visto l'articolo 19, comma 1 della Legge Regionale 19/2009 che stabilisce che gli Enti di gestione delle aree protette provvedono all'adempimento delle funzioni relative allo svolgimento dei propri compiti istituzionali con personale proprio a cui si applica lo stato giuridico ed economico del personale regionale;
- Dato atto che, al fine di garantire l'attribuzione di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa, come previsto dagli artt. 45 e 46 del CCNL 14.09.2000, risulta necessario procedere alla relativa acquisizione;
- Richiamato l'art. 5, comma 7 del D.L. n.95 del 6 luglio 2012, convertito nella Legge n. 135 del 7 agosto 2012, che dispone che a decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore nominale del singolo buono pasto è rideterminato in € 7,00;
- Dato atto il lotto 2 (Piemonte e Valle d'Aosta) della convenzione Consip "Buoni Pasto 8" non è ancora attiva e che la presunta attivazione è prevista entro il mese di giugno 2019;
- Preso atto che risulta attiva la convenzione "Buoni pasto elettronici 1" aggiudicata a Edenred s.r.l. ma il residuo del lotto 1 (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia) è pari a zero, risultando pertanto impossibile aderire a tale convenzione e dando comunque atto della scarsa presenza di esercizi abilitati al ritiro dei buoni elettronici nell'ambito del territorio dei Comuni in cui sono ubicate le sedi dell'Ente;
- Ritenuto di procedere alla fornitura di buoni pasto da attribuire al personale dell'Ente relativamente alle presenze in servizio nel mese di gennaio 2019, posticipando all'approvazione del Bilancio di Previsione anno 2019 l'adozione di procedura sotto la soglia comunitaria, utilizzando la categoria merceologica "Buoni pasto" sul Mercato Elettronico della PA (MEPA) per garantire la fornitura dei buoni pasto fino al mese di giugno 2019, nelle more di espletamento dell'attivazione della convenzione Consip;
- Dato atto che occorre autorizzare il Settore Amministrativo a contrarre, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, definendo con la presente Determinazione gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- Richiamato l'articolo 7, comma 2, del D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, convertito nella Legge n. 94 del 6 luglio 2012, che estende a tutte le P.A. l'obbligo di utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per affidamenti d'importo inferiore alle soglie comunitarie, fissate dal Regolamento U.E. n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 14 dicembre 2013 e suoi successivi aggiornamenti;



LBE

- Richiamata la legge 145 del 30 dicembre (Legge di bilancio 2019) che stabilisce che a far data dal 1° gennaio 2019 gli affidamenti di beni e servizi sotto i 4.999,00 euro, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico di cui alla norma sopra richiamata;

- Rilevato che nello specifico caso, relativo alla fornitura di buoni pasto per il personale dipendente dell'Ente con riferimento al mese di gennaio 2019 ricorrono le condizioni sopra richiamate e si intende pertanto, attivare la procedura per un affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36 comma 2) punto a) del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;

- Verificato, attraverso un'indagine di mercato, che sul territorio in cui sono ubicate le sedi dell'Ente, gli esercenti accettano prevalentemente, o addirittura esclusivamente, i buoni pasto emessi dalla Edenred s.r.l.;

- Contattata la "Edenred Italia srl" con sede a Milano in Via G.B. Pirelli n. 189 (P.IVA:09429840151) che ha dimostrato di svolgere con garanzie di puntualità e conformità il servizio di fornitura di buoni pasto relativamente a precedenti incarichi affidati dall'Ente, come testimoniato verbalmente anche da molti esercenti convenzionati operanti nei Comuni in cui sono ubicate le sedi di servizio dell'Ente, la quale per la fornitura in oggetto ha inoltrato il seguente preventivo di spesa:

- nr. 775 buoni pasto valore nominale € 7,00/cadauno		
IMPORTO IMPONIBILE	€	4.991,00
IVA 4%	€	199,64
IMPORTO COMPLESSIVO	€	5.190,64

- Rilevato che l'importo offerto risulta economicamente vantaggioso in termine di qualità e di prezzo si intende pertanto procedere all'affidamento;

- Richiamato l'articolo 3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010, come modificato dal D.L. 187 del 12 novembre 2010, convertito nella Legge n. 2017 del 17 dicembre 2010 in materia di norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi ad appalti ed interventi con finanziamenti pubblici e dato atto che la controparte assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

- Visto lo schema di lettera contratto, allegata al presente atto per farne parte integrante, con la quale sarà comunicato alla ditta l'affidamento della fornitura, secondo quanto disposto dagli artt. 33 e seguenti della Legge Regionale n. 8 del 23 gennaio 1984;

- Vista la Legge Regionale n. 7 dell'11 aprile 2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte" ed in particolare l'articolo 45 "Bilanci degli Enti, delle Agenzie e delle Società Regionali" e rilevato che Enti di Gestione delle Aree Protette Regionali devono adottare il Bilancio di Previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il Bilancio si riferisce;

- Visto l'articolo 43 del D.lgs. 118 del 23 giugno 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009), che prevede, nel caso il Bilancio di Previsione non sia approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria;

- Accertato che entro il 31/12/2018 l'Ente non ha provveduto all'approvazione del Bilancio per l'esercizio finanziario 2019 e pertanto dal 1° gennaio 2019 fino al momento di approvazione del bilancio, comunque per un periodo non superiore a quattro mesi, è autorizzabile l'esercizio provvisorio nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio approvato con deliberazione del Consiglio n. 6 del 29 gennaio 2018 per l'anno n+1 e pertanto 2019;

- Rilevato con Deliberazione del Consiglio n. 34 del 10 dicembre 2018 è stato approvato l'esercizio provvisorio del Bilancio Gestionale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2019;

- Dato atto che nel corso dell'esercizio provvisorio le spese possono essere impegnate mensilmente per dodicesimi, secondo quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui al punto 8 dell'allegato n. 4/2 al D.lgs. 118 del 23 giugno 2011 e più precisamente:

a) sono impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;

b) sono impegnate nel limite dei dodicesimi degli stanziamenti di competenza (al netto del fondo pluriennale vincolato e delle somme già impegnate) le spese che per loro natura possono essere pagate in dodicesimi;

c) sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti nonché le spese relative ai programmi cofinanziati dall'Unione Europea la cui mancata, tempestiva attuazione determinerebbe il mancato rispetto degli impegni assunti.

- Dato atto che la spesa in oggetto è tassativamente regolata da legge e può essere impegnata mensilmente per dodicesimi;

- Rilevato che l'impegno della complessiva somma di **€ 5.190,64 (€ 4.991,00 oltre IVA 4% pari a € 199,64)** può essere assunto al **6510 - codice U.1.01.01.02.002** - della Spesa dell'Esercizio Provvisorio del Bilancio 2019, che presenta la necessaria disponibilità;

- Visto l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

- Constatata la necessità di trattenere l'IVA su un apposito capitolo delle Entrate sul quale registrare la reversale d'incasso e ritenuto opportuno utilizzare a tal fine il Capitolo di Entrata 65100 "Trattenute IVA su acquisti di beni e servizi - Split Payment (articolo 1 comma 629 lettera b, Legge 190 del 23 dicembre 2014)";

- Rilevato che la somma di **€ 199,64**, relativa all'IVA per la fornitura di cui alla presente determinazione dirigenziale, è soggetta a scissione dei pagamenti ed è da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'articolo 17 ter del D.P.R. 633 del 26/10/1972;
- Verificata la regolarità contributiva della suddetta ditta come da DURC agli atti dell'Ente;
- Dato atto che "Edenred Italia srl" risulta abilitata quale prestatore di servizi alla categoria Merceologica "Servizio sostitutivo di mensa tramite Buoni Pasto" e aggiudicataria di convenzioni Consip per altri lotti e pertanto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 144 comma 3 del D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per l'attività di emissione di buoni pasto;
- Dato atto che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-bis, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. *nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico (CONSIP);*
- Ritenuto di esonerare la ditta dal versamento della garanzia definitiva in relazione alla solidità della ditta;

TUTTO CIO' PREMESSO

IL DIRETTORE F.F.

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
- Vista la Legge Regionale n. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Visto l'art 58 della Legge Regionale n. 19 del 29 giugno 2009 s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";
- Vista la deliberazione del Consiglio dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime n. 11 del 1° aprile 2016 con la quale sono attribuite le funzioni di Direttore f.f. al geom. Giuseppe Canavese;
- - Vista la Legge Regionale n.7 del 11 aprile 2001, avente ad oggetto "Ordinamento contabile della Regione Piemonte" ed in particolare il Capo V articolo 45 "Bilanci degli enti, delle agenzie e delle società regionali" nonché il regolamento regionale di contabilità apportato con D.P.G.R. del 5 dicembre 2001 n. 18/R;
- Richiamato l'articolo 7, comma 2, del D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, convertito nella Legge n. 94 del 6 luglio 2012, che estende a tutte le P.A. l'obbligo di utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per affidamenti d'importo inferiore alle soglie comunitarie, fissate dal Regolamento U.E. n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 14 dicembre 2013;

- Visto il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Viste le circolari del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 6701/ORG/52SG del 4 settembre 97 e n. 16110 del 16 dicembre 1997;
- Vista l'art. 37 del D.lgs. 33 del 14 marzo 2013 e l'art. 1, comma 32, della L. 190 del 6 novembre 2012 in materia di "amministrazione trasparente";
- Visto l'art. 26 comma 3 bis del D.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e ritenuto pertanto che nel caso di specie non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo in materia di cooperazione e coordinamento al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze;
- Acquisito il parere regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento individuato con il presente atto;
- Acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. del 18 agosto 2000, con attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 D.lgs. 267 del 18 agosto 2000;

D E T E R M I N A

- Di autorizzare l'applicazione delle procedure di cui all'art. 36 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 trattandosi di spese di importo inferiore ad € 40.000,00 per le quali è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, dando contestualmente atto che, ai sensi della L. 145/2018, gli affidamenti di beni inferiori ai 4.999,00 (IVA esclusa) non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico;
- Di affidare alla Ditta Edenred Italia srl" con sede a Milano in Via G.B. Pirelli n. 189 (P.IVA:09429840151) la seguente fornitura:

- nr. 775 buoni pasto valore nominale € 7,00/cadauno			
IMPORTO IMPONIBILE	€	4.991,00	
IVA 4%	€	199,64	

IMPORTO COMPLESSIVO	€	5.190,64
----------------------------	----------	-----------------

- Di affidare la fornitura secondo le norme contenute nella lettera contratto allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e che sarà stipulata ai sensi dell'art. 33 della Legge Regionale n. 8 del 23 gennaio 1984;
- Di provvedere all'impegno della complessiva somma di **€ 5.190,64** (IVA inclusa) al **capitolo 6510** della Spesa dell'Esercizio Provvisorio del Bilancio 2019 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.lgs. 118 del 23 giugno 2011, e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola all'esercizio 2019 in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:


 LBE

Capitolo	Importo	CP Competenza FPV Fondo Pluriennale Vincolato	Esercizio di esigibilità
6510	5.190.64	CP	2019

- Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del D.L. n. 78 del 1° luglio 2009, convertito in legge n. 102 del 3 agosto 2009, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, che trattasi di spesa ricorrente;
- Di provvedere a trattenere l'IVA su un apposito capitolo delle Entrate sul quale registrare la reversale d'incasso e ritenendo opportuno di utilizzare a tal fine il Capitolo di Entrata 65100 "Trattenute IVA su acquisti di beni e servizi - Split Payment (articolo 1 comma 629 lettera b, Legge 190 del 23 dicembre 2014)";
- Di dare atto che la quota relativa all'IVA per la fornitura di cui alla presente determinazione dirigenziale, è soggetta a scissione dei pagamenti ed è da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'articolo 17 ter del D.P.R. 633 del 26 ottobre 1972, con le modalità meglio specificate in premessa;
- Di dare atto che la controparte assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
- Di provvedere alla liquidazione a presentazione di fattura, nei termini stabiliti dal contratto e previo collaudo previsto dall'art. 41 della Legge Regionale n. 8 del 23 gennaio 1984;
- Di dare atto che Responsabile del Procedimento, nominato ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, è il Responsabile del Settore Amministrativo e Affari generali, Direttore ff Giuseppe Canavese;
- Di dare atto che il Responsabile tecnico per l'esecuzione del contratto, nominato ai sensi dell'art. 101 comma 1 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, è il Direttore ff Giuseppe Canavese in capo al Settore Amministrativo e Affari generali, mentre il Responsabile amministrativo, responsabile della gestione del capitolo di spesa, nonché redattore del presente atto è il Funzionario Amministrativo Livia Bernardi;
- Di dare atto altresì atto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

- Di dare atto che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

- Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

- Di dare atto che in ottemperanza alla Legge n.241 del 7 agosto 1990, che stabilisce il diritto dei cittadini di prendere visione e di estrarre copia dei documenti le cui finalità siano considerate rilevanti per il pubblico nonché l'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 che ha imposto agli enti pubblici di pubblicare sui propri siti istituzionali gli atti e i provvedimenti amministrativi, il presente atto sarà pubblicato sull'albo on line sul sito dell'Ente;

- Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio dell'Ente, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte con le modalità di cui all'art. 120 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dall'art.204 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.


Il Direttore f.f.
Giuseppe Canavese



Regione Piemonte
Aree protette
Alpi Marittime

Allegati:

- **Bozza lettera contratto**



LBE 

PARERE TECNICO

Il sottoscritto Giuseppe Canavese, Funzionario Responsabile Settore Amministrativo, sul presente atto esprime, nella data dello stesso, il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Il Funzionario
Giuseppe Canavese

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Luciana Baretto, Funzionario Responsabile Servizio Bilancio e gestione finanziaria, sul presente atto esprime, nella data dello stesso, il parere FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, e ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, attestando altresì l'avvenuta del seguente impegno di somme:

Numero Assegnazione	Numero Impegno	Numero Subimpegno	Capitolo	Codice	Importo
01/19	78/19	***	6510	U.1.01.01.02.002	€ 5.190,64

Il Funzionario
Luciana Baretto

PUBBLICAZIONE ON LINE

Il presente atto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi dal...12/03/2018.....
al...26/03/2018..... all'Albo del Parco on line su apposita sezione del sito
www.areeprotettealpimarittime.it

Il Direttore f.f.
Giuseppe Canavese



Regione Piemonte
Aree protette
Alpi Marittime



Aree protette
Alpi Marittime

Inviata per mail

Valdieri,
Prot.

Spett.le
EDENRED ITALIA srl
Via G.B. Pirelli, 18
20124 MILANO
clientiticket.torino-it@edenred.com

alla cortese attenzione sig.ra Grande Liliana

OGGETTO:

Determinazione Dirigenziale n. 38 del 11 febbraio 2019.

CIG: Z12271AC44

Lettera contratto.

Con la presente si affida alla Vs. Società l'incarico per la fornitura di seguito specificata al prezzo risultante dalla Vostra offerta del 8 febbraio 2019 (prot. Ente n. 600/2019):

- nr. 775 buoni pasto cartacei del valore nominale di € 7,00/cadauno (costo unitario IVA esclusa € 6,44/cadauno)	
Imponibile (spese di spedizione incluse)	€ 4.991,00
IVA 4%	€ 199,64
<hr/>	
Totale (IVA e spese di spedizione incluse)	€ 5.190,64

La fornitura è soggetta alle seguenti condizioni:

1. Il valore nominale di € 7,00 rappresenta il valore spendibile dal dipendente dell'Ente presso gli esercizi pubblici convenzionati. Il buono pasto può essere utilizzato come buono a valore (per l'acquisto di prodotti alimentari fino al raggiungimento del valore nominale del buono) o come buono pasto parametrico (per l'acquisto di un pasto completo o ridotto presso uno specifico esercizio convenzionato).
2. I buoni pasto emessi dovranno riportare come termine di scadenza per la spendibilità il 31 dicembre 2019. I buoni pasto scaduti potranno essere restituiti dall'Ente alla Vs. Società entro e non oltre due mesi dalla data di scadenza dei buoni pasto, con conseguente emissione di nota di credito da parte della Società a favore dell'Ente stesso entro 45 giorni dal ricevimento dei suddetti buoni scaduti con conseguente emissione di un nuovo ordinativo compensativo da parte dell'Ente o relativo rimborso tramite bonifico bancario sul conto corrente dell'Ente da parte di Edenred srl.
3. La fornitura deve avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della presente.
4. I buoni pasto dovranno essere consegnati all'Ente, presso la sede operativa di Chiusa Pesio in Via S. Anna n. 34.



Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime

Piazza Regina Elena, 30 • 12010 Valdieri • CN

P.IVA 01797320049

C.F. 96009220045





Aree protette
Alpi Marittime

5. La ditta, nel termine di 5 giorni, non potendo garantire le condizioni del presente contratto, può recedere dalla fornitura dandone comunicazione scritta; in tal caso nulla è dovuto all'ente acquirente. In caso di nessuna comunicazione, la presente lettera contratto, redatta ai sensi della Legge Regionale 8 del 23 gennaio 1984, articolo 33 lettera d), è da ritenersi accettata in ogni sua parte.
6. La ditta è esonerata dal prestare cauzione a garanzia dell'esatto adempimento del contratto, essendo ditta di notoria solidità.
7. La ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i. e si impegna a comunicare fin da ora eventuali variazioni rispetto ai dati comunicati in data 18 ottobre 2016 con Vs. prot. 338032/12092016.
8. Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
9. Ai sensi del Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica) l'Ente Parco potrà ricevere esclusivamente fatture elettroniche indirizzate al seguente **Codice Univoco Ufficio: UFIJ6W**.
10. Per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 17-ter del DPR n. 633/72, aggiunto alla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (di Stabilità 2015), pubblicata nella G.U. n. 300 del 29 dicembre, S.O. n. 99), che hanno introdotto il particolare meccanismo c.d. dello "Split payment" per la riscossione dell'IVA sulle forniture di beni e servizi agli enti pubblici, l'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime verserà l'IVA sul servizio oggetto del presente contratto direttamente all'erario. Pertanto sulla fattura dovrà essere apposta la seguente dicitura **"I.V.A. non incassata dal cedente/versata dal cessionario ai sensi dell'Articolo 17-ter D.P.R. 633/1972 (Split Payment)"**.
11. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali, l'informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile al seguente indirizzo web <https://privacy.nelcomune.it/areeprotettealpimarittime.it>

Con i migliori saluti.

Il Direttore f.f.

Giuseppe Canavese

AMM/PER/LBE/Rif. Livia Bernardi
livia.bernardi@parcoalpimarittime.it
+39 0171 976881



Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime
Piazza Regina Elena, 30 • 12010 Valdieri • CN
P.IVA 01797320049
C.F. 96009220045



Parco naturale
Alpi Marittime



Parco naturale
del Marguareis